



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari - Resistenza
- Mandato difesa Azienda all'avv. Vito Paolo CAPOZZA di Taranto.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)**
del mese di **o t t o b r e**, alle ore **09,00** in **TARANTO** e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE**

6. **Daniele POTI'**

7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di Esercizio riferisce:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 12.06.1991 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 2°, della Legge n. 1089/1968 nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le Imprese Industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativa-

mente ai dipendenti le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, imprese fra le quali, com'è noto, sono ricomprese le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

A seguito della sentenza sopra citata, stante il rilevante onere finanziario dovuto alla restituzione dei contributi riscossi dallo INPS prima del 12.06.1991 (data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale), il Governo, con provvedimenti di urgenza, via via reiterati, ha inteso disciplinare le modalità del rimborso a favore delle Aziende.

In particolare l'AMAT in data 26.10.1992, con propria nota prot. n. 1763, presentava istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di ottenere il suddetto rimborso per il periodo gennaio 1975 - maggio 1991.

Tuttavia, con verla ei accertamento degli Ispettori dell'INPS n. 4426 del 16.11.1992, è stata negata all'Azienda la ripetizione degli sgravi pretesi per il periodo 01.01.1975-31.10.1985, in considerazione della sentenza emanata dal Pretore di Taranto in data 15.02.1989, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata identica domanda giudiziale di ripetizione dell'Azienda a carico dell'INPS.

Con comunicato del 30.06.1993 il Direttore di Esercizio portava a conoscenza di tutti i dipendenti le determinazioni dell'INPS in merito, precisando che a tale rimborso era interessato anche il personale nella misura dello 0,75% e limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 1985 (infatti ai sensi dell'art. 10 legge n. 877/84 a decorrere dall'1.01.1985 lo sgravio va effettuato solo sulla quota del contributo aziendale).

Con n. 4 (quattro) ricorsi notificati in data 13.10.1994 alcuni dipendenti, tutti rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE, hanno adito il Pretore del Lavoro per ottenere dall'Azienda il rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate a titolo di sgravio sino al 31.12.1985, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ritenuto che nel caso di specie non possa ritenersi fondata una pretesa verso l'Azienda in quanto la stessa, in virtù di quanto premesso, si è vista negata dall'INPS la ripetizione degli oneri sociali per il periodo 01.01.1975-31.10.1985.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI i ricorsi de quibus;
- RITENUTO necessario costituirsi in giudizio affidando mandato ad un legale;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di affidare mandato per la difesa dell'Azienda avverso i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE, all'avv. Vito Paolo CAPOZZA, con

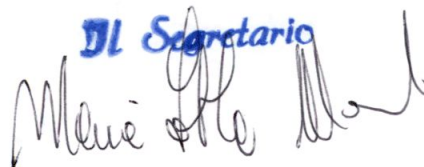
studio in Taranto, alla via Plinio, 11:

- DE GIORGIO Michele + 9;
- PIGNATALE Francesco + 9;
- GRANIO Amedeo
- TEDESCO Giovanni;
- di prevedere a favore del legale officiato la corresponsione di un acconto di f.2.800.000 (duemilioniottocentomila), oltre a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la complessiva presuntiva spesa di f.8.000.000 (ottomilioni), oltre a I.V.A. e CAP., in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per lo esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



1 NOV 1994

1 NOV 1994

1 NOV 1994

studio in Taranto, alla via Plinio, 11:
 - DE GIORGIO Michele + 9;
 - PIGNATALE Francesco + 9;
 - GRANIO Amedeo
 - TEDESCO Giovanni;
 - di prevedere a favore del legale officiato la corresponsione
 di un acconto di L.2.800.000 (duemilioniottocentomila), oltre
 a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
 - di porre la complessiva presuntiva spesa di L.8.000.000 (ot-
 tomilioni), oltre a I.V.A. e CAP., in caso di succumbenza del
 l'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo con-
 guaglio, a carico del bilancio di previsione economico per lo
 esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali,
 spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni
 di servizi".

Il Segretario

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **11 NOV. 1994**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 1 DIC. 1994**

CAPO AREA
 Il Direttore
 SEGRETARIA GENERALE
 (Francesco FERRANILE)

STUDIO LEGALE A. MAURIZIO PASSIATORE - 74024 MANDURIA (TA) - VIA ROMA, 67 - TEL./FAX 099/8712626

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

C.A. PERS
13.10.94 000928
+ C.A.
Deposita in Cancellieri
9 SET 1994
IL CANCELLIERE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

ILL. MO SIGN. PRETÖRE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per i sign.ri: DE GIORGIO MICHELE, LEZZA ANGELO,
TRONCONE ANTONIO, SAVOIA MARIO, PETRUZZI EMANUELE,
MICCOLI ANTONIO, VANZELLI NUNZIO, AGRUMI ANTONIO,
PICUNO LUCIANO, ALBANO EGIDIO, elettivamente domici-
liati in Taranto alla P/zza Dante 24 (studio av-
v.Vincenzo Torsella), congiuntamente rappresentati e
difesi dal Dott.Proc.A.Maurizio Passiatore, giusta
mandato a margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C.Battisti 657.

A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società
AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della
Città di Taranto.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985),
previsto dal'art.18 D.L. 30/8/1968 n.918, convertito

nella legge 25/10/1968 e successive modifiche,

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzio-
ne, ed in quella eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

In Taranto P/za Dante
24 -
V. Vincenzo Torsella
V. Angelo
Tommaso Anfrani

Lavoro
Petrusci Enzo
Muroli Roberto
V. Vincenzo Torsella
V. Angelo
Tommaso Anfrani
Lavoro
Petrusci Enzo
Muroli Roberto
V. Vincenzo Torsella
V. Angelo
Tommaso Anfrani

Mod. A
CONTRORVERSA LAVORO
Taranto, 11
39.64
11 OTT 1994

favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia, beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimento occupazionali per le aziende dianzi dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebito soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art.2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del

rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estra-
neo il diverso rapporto contributivo - previden-
ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege
tra le aziende erogatrici della retribuzione,
soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei
contributi previdenziali ed assistenziali: solo a
tale rapporto afferisce il disposto normativo del-
l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito
nella legge 20/5/1993 n.151.

Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato
della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del
26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice
Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni
effetto tra le parti di esso e non può produrre
effetti giuridici in danno di soggetti rimasti
estranei al giudizio.

F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla
convenuta in data 19/8/1993 ricorso gerarchico ai
sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza
riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresen-
tati e difesi, CONCLUDONO:

Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta
ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e

conclusione e previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E, 1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore di ogni singolo ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente nell'ambito della ordinaria prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) ricorsi gerarchici; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993; ~~di cui si allega copia~~

~~di cui si allega copia~~; ~~di cui si allega copia~~
~~di cui si allega copia~~ ~~di cui si allega copia~~ ~~di cui si allega copia~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc. A.M. Passiatore

car. 28965

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria

one di competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi
si del- al Dott. *L. Manno*, nei locali della Sezione
to E, Lavoro, per il giorno *2.2.1995*, ore 9,30 con la
in per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
imborso personalmente.

sub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
ricor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
noatti- entro giorni 10.

rizione Taranto li *20.9.1994* Il Pretore

tazione Il Cancelliere *L. Manno*

gamento Copia conforme all'originale
razione 28 SET. 1994
atario. Taranto 28 SET. 1994
IL CANCELLIERE

amente CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE

unicato AD NOTIFICAZIONE

ionale SOLO IN CASO DI SOTTO-

nitivo no notificato, ufficio.

*Alle persone del legale rappresentante per
abitante in Taranto VIA R. BATTISTI n. 657*
mediante consegna di

tore a mani dell'impiegato addetto alla segreteria incaricato alla ricezione all'originale
Quaranta

propria VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO

STUDIO LEGALE A. MAURIZIO PASSIATORE - 74024 MANDURIA (TA) - VIA ROMA, 67 - TEL./FAX 099/8712626

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

13.10.94 009927

C.A. PERS.
V° + SEC. C.A.
Deposita in Cancelleria
II - 9 SET. 1994
IL CANCELLIERE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per i sign.ri PIGNATALE FRANCESCO; CAPPELLANO
GIUSEPPE; IZZO EGIDIO; FANELLI MARIO; MANTUA GUIDO;
SPADA TEODORO; AUGENTI COSIMO; VALLONE GIUSEPPE;
CASTELLANO ROSARIO; SPINELLI MICHELE, elettivamente
domiciliati in Taranto alla P/zza Dante 24 (studio
avv. Vincenzo Torsella), congiuntamente rappresentati
e difesi dal Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta
mandato a margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.
A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società
AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della
Città di Taranto.
B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985), A. come
previsto dal'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, convertito
nella legge 25/10/1968 e successive modifiche,

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzio-
ne, ed in quella eventuale di
opposizione conferendovi ogni
facoltà di legge compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiamare in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.
IN TARANTO P/ZZA DANTE 24
Francesco Pignatale
Giuseppe Capellano
Egidio Izzo
Mario Fanelli
Guido Mantua
Teodoro Spada
Cosimo Augenti
Rosario Castellano
Michele Spinelli
Vincenzo Torsella
L. 24/9/94
UFFICIALE GIUDIZIARIO

BIAGGI CIGAT2
30/06/1994
19/07
1994

favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia, beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimento occupazionali per le aziende dianzi dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebito soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del

impiegano

rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estra-

d'Italia,

neo il diverso rapporto contributivo - previden-

oro ed a

ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege

per le

tra le aziende erogatrici della retribuzione,

soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei

terpreta-

contributi previdenziali ed assistenziali: solo a

con effi-

tale rapporto afferisce il disposto normativo del-

soppres-

l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito

data dal

nella legge 20/5/1993 n.151.

esercenti

Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato

della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del

iconosce-

26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice

vembre e

Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella

te dello

sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni

nei con-

effetto tra le parti di esso e non può produrre

stanti.

effetti giuridici in danno di soggetti rimasti

nvenuta è

estranei al giudizio.

rme impe-

F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla

convenuta in data 12/8/1993 ricorso gerarchico ai

itto dei

sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza

bito si

riscontro alcuno.

anni, ai

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresen-

domanda,

tati e difesi, CONCLUDONO:

prudenza,

Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta

bito del

ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e

conclusione e previa eventuale disapplicazione di
ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi del-
l'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,
1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in per-
sona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso
in un'unica soluzione delle somme maturate sub B
sino al 31/12/1985 in favore di ogni singolo ricor-
rente, nella misura di legge e a far data retroatti-
vamente nell'ambito della ordinaria prescrizione
decennale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento
delle spese e competenze di giudizio con distrazione
in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In rito ogni mezzo istruttorio espressamente
riservato.

Si depositano: 1) ricorsi gerarchici; 2) comunicato
Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale
n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive
 Pretore di Fasano del 16/4/1993; ~~di Taranto del 16/4/1993~~

~~di Taranto del 16/4/1993; di Taranto del 16/4/1993~~
~~di Taranto del 16/4/1993; di Taranto del 16/4/1993~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc.A.M. *fl*giatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

lin. 28970

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria

e di competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi
del- al Dott. *A. Mane*, nei locali della Sezione
E, Lavoro, per il giorno *2.2.1995*, ore 9,30 con la
per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
borso personalmente.

ub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
icor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
atti- entro giorni 10.

zione Taranto li *20.9.94* Il Pretore

zione Il Cancelliere *g. mane*

Copia conforme all'originale

Taranto 28 SET. 1994



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

CAZZIONI

cato

nale

tive

~~for~~

~~per~~

~~il~~

re

oria

in persona del legale rappresentante p.t.
corrente
abitante
VIA C. BAUSTRON 657

mediante consegna

originale

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione alla

13/10/1994

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE U.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATI DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

C.A. PERS.
SEGR C.A.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per GRANIO AMEDEO, elettivamente domiciliato in
Taranto alla P/zza Dante 24 (studio avv. Vincenzo
Torsella), rappresentato e difeso dal
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta mandato a
margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dal 6/7/1971 della
Società AMAT, esercente il trasporto pubblico urbano
della Città di Taranto, con qualifica di agente di
movimento.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985), come
previsto dall'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, come
nella legge 25/10/1968 e successive modifiche
favore delle aziende industriali che impiegano
dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia,

V° Depositata in Cancelleria

II - 9 SET. 1994

IL CANCELLIERE

AMAT - TARANTO

13.10.94 009925

SEGRETERIA GENERALE

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e grado
del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzione
ne, ed in quella eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transazione, quietanza
re, chiamare in causa terzi
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.
IN TARANTO P/zza DANTE 24

A. Mauri
E' conferisce
PL

Thle
Mod. A

N. Cron.
CONTRATTO
trasferta
Taranto, in
L. 30/8/1968
UFFICIALE GIUDIZIARIO

beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimento occupazionali per le aziende d'anzianità dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebito soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estraneo il diverso rapporto contributivo - previden-

ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege

tra le aziende erogatrici della retribuzione,

soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei

contributi previdenziali ed assistenziali: solo a

tale rapporto afferisce il disposto normativo del-

l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito

nella legge 20/5/1993 n.151.

Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato

della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del

26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice

Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella

sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni

effetto tra le parti di esso e non può produrre

effetti giuridici in danno di soggetti rimasti

estranei al giudizio.

F - Per quanto sub E il ricorrente inoltrava alla

convenuta in data 4/6/1993 ricorso gerarchico ai

sensi - dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza

riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresen-

tato e difeso, CONCLUDE:

Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta

ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e

conclusione e previa eventuale disapplicazione di

ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi del-

l'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,

1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore del ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente nell'ambito della ordinaria prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) ricorso gerarchico; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993; ~~ex sentenza d'appello~~

~~ex sentenza di Cassazione; ex sentenza di Cassazione; ex sentenza di Cassazione.~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc.A.M. Passiatore

Can. 28966

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi al Dott. A. Manq, nei locali della Sezione

gato E, Lavoro, per il giorno 2.2.1995, ore 9,30 con la
in per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
rimborso personalm. Dispone che copia del ricorso e
sub B pedissequo decreto sia notificato alla convenuta a
, nella cura del ricorrente entro giorni 10.

te nel- Taranto li 20.9.1994

Il Pretore

inale , Il Cancelliere

o. Ump

netaria

Copia conforme all'originale

gamento

Taranto 28 SET. 1994

razione



IL CANCELLIERE

atario.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

samente

SEZIONE

unicato

SC.

o sotto-

ionale

ho

o ufficio,

nitive

del LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. AMAT in persona

~~RECEVUE~~

CORRENTE
abitato

VIA C. BATTISTINI n. 657

~~RECEVUE~~

mediante consegna a

pa.

a mani

all'originale

tore

a mani dell'Impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 13/10/1994

propria

nanzi

zione

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

C.A. PERS.

SEGR. C.A.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per TEDESCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
Taranto alla P/zza Dante 24 (studio avv. Vincenzo
Torsella), rappresentato e difeso dal

Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta mandato a
margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dal 20/3/1983 della
Società AMAT, esercente il trasporto pubblico urbano
della Città di Taranto, con qualifica di conducente
di linea.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985), come
previsto dall'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, convertito
nella legge 25/10/1968 e successive modifiche,
a favore delle aziende industriali che impiegano
dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia,

V° Depositata in Cancelleria

II - 9 SET 1994

IL CANCELLIERE

13.10.94 009926

Dott. Proc.

A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo all'esecuzio-
ne ed in quella eventuale di
opposizione, conferendovi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transazione, quietanza-

re, chiamare in causa terzi,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

IN CARICO P.zza Dante 24

Vincenzo Passiatore

E. Passiatore
P4

M. Con.

Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO

Indi. trasferita

Taranto, II

L. 3/10/94
L'UFFICIALE CANCELLIERE

STUDIO LEGALE
DOTT. P. M. G.
AVV.
1994

beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimenti occupazionali per le aziende di cui sopra.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebitamento soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto del ricorrente alla ripetizione dell'indebitamento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estraneo il diverso rapporto contributivo - previden-

ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege tra le aziende erogatrici della retribuzione, soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei contributi previdenziali ed assistenziali: solo a tale rapporto afferisce il disposto normativo dell'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito nella legge 20/5/1993 n.151.

Talchè è inefficace per il ricorrente il giudicato della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del 26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti di esso e non può produrre effetti giuridici in danno di soggetti rimasti estranei al giudizio.

F - Per quanto sub E il ricorrente inoltrava alla convenuta in data 6/7/1993 ricorso gerarchico ai sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut supra rappresentato e difeso, CONCLUDE:

Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e conclusione e previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi del-

l'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,

cont

1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore del ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente dal 20/3/1983, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

pers

ped

cure

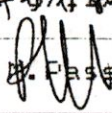
Tara

Il C

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

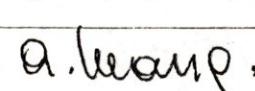
Si depositano: 1) ricorso gerarchico; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993; ~~di sentenza Pretore di Fasano del 16/4/1993; di sentenza di Appello del 16/4/1993; di sentenza di Cassazione del 16/4/1993.~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc.A.  Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

la 28972

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi al Dott. , nei locali della Sezione Lavoro, per il giorno 2.2.1995, ore 9,30 con la

Allegato E, continuazione, ordinando alle parti di comparire
A.T. in per- personalm. Dispone che copia del ricorso e
, al rimborso pedissequo decreto sia notificato alla convenuta a
curate sub B cura del ricorrente entro giorni 10.

rente, nella Taranto li 20.9.1994 Il Pretore

ivamente dal Il Cancelliere *o. Man e*
rivalutazione

al pagamento Copia

on distrazione Taranto 28 SET. 1994

antistatario. IL CANCELLIERE

espressamente

2) comunicato

Costituzionale CORTE DI APPELLO DI LECCE

on definitive SEZIONE NOTIFICAZIONI

lo sotto

ufficio,

A.M.A.T.

in persona del Legale rappresentante p.t.
abitante V.A. C. BARRIS n. 657

mediante consegna di c. all'originale

a mani a mani dell'impiegato *Quasi hercule*
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

13/10/1994

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **10/novembre/1994**

N. di Protocollo **209594** Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e presidenziali, nelle sedute del 27 - 28/ottobre 3 e 8/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 248 - 249 - 250 - **251** - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
258 - 259 - 260 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 -
269 - 272 - 276.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco **LUCIBELLO**)

P.R. -
Dimep
11.11.94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/novembre/1994

N. di Protocollo 2134/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.

Avv. Vito Paolo CAPOZZA
Via Plinio, 11

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n. 251 adottato in data 27/ottobre/1994, che si allega in copia, ha conferito mandato alla S.V. per la costituzione in giudizio avverso i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE:

- DE GIORGIO Michele + 9;
- PIGNATALE Francesco + 9;
- GRANIO Amedeo;
- TEDESCO Giovanni.

Ciò premesso trasmettiamo, compiegati alla presente, i ricorsi in originale debitamente firmati a margine dal Direttore di Esercizio, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Comunichiamo, altresì, che per il calcolo degli onorari dovrà essere applicato il minimo tabellare in caso di succumbenza dell'Azienda, ovvero, in caso di vittoria, il compenso dovrà essere determinato tra i valori minimi e medi delle tariffe professionali.

Per ogni e qualsiasi chiarimento e/o integrazione di documentazione la S.V. potrà rivolgersi al capo Area personale dott.ssa Maria Fabiola MENENTI - tel. 356.217.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)